



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 29, della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO l'articolo 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

VISTO l'articolo 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la concessione alle imprese di post-produzione incluse le cineteche, di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche;

VISTO l'articolo 29, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità di aiuto dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato.

VISTO l'articolo 7 della legge n. 220 del 2016;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative dei contributi previsti adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016 che prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della Legge, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo";

VISTO il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante "Riparto del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2017", in corso di registrazione;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

D E C R E T A

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, il cui stanziamento è pari ad euro 10 milioni annui per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Il presente decreto definisce, in particolare, i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità di aiuto dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non assegnate in ciascun anno, sono finalizzate all'aumento della dotazione della Sezione nell'anno successivo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «impresa di post-produzione»: l'impresa che abbia come oggetto:



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- 1) le attività di montaggio e missaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa;
 - 2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi;
- d) «impresa di post-produzione italiana»: l'impresa post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa di post-produzione con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- e) «Cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- f) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

Articolo 3

Requisiti

1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ai progetti di digitalizzazione presentati dalle imprese di post-produzione italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari ad almeno € 40.000 e che abbiano realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25% del proprio fatturato in attività di post-produzione cinematografica o audiovisiva, nonché dalle cineteche, pubbliche e private, italiane.
2. A pena di inammissibilità, la richiesta di contributo deve riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che abbia le seguenti dimensioni minime di materiale:
 - a) in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari ad almeno 100 ore;
 - b) in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 20 ore;
 - c) in caso di materiali filmati e di film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali filmati e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.
3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di cui al precedente comma 2, sono ammissibili progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti che abbiano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4. Il progetto di digitalizzazione, a pena di inammissibilità, deve rispettare i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata al presente decreto, ulteriormente specificati nella modulistica.
5. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza del beneficio, le opere ovvero il materiale devono essere digitalizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Articolo 4

Presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo sono presentate, utilizzando l'apposita modulistica, alla DG cinema nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre rispettivamente del 2017, del 2018 e del 2019, anni di realizzazione del piano straordinario, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 220 del 2016.
2. Ogni soggetto può presentare, per ciascun anno, una sola richiesta di contributo.
3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica:
 - a) una relazione che illustri la rilevanza culturale del materiale che si intende digitalizzare; in particolare la relazione evidenzia l'eventuale dichiarazione di bene culturale del medesimo, la sua riferibilità al patrimonio cinematografico ed audiovisivo italiano ed europeo, la sua rarità o unicità, lo stato di conservazione del materiale originale, le caratteristiche tecniche di copie eventualmente già digitalizzate, l'assetto in merito alla titolarità dei diritti relativa all'opera;
 - b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi:
 - 1) descrizione del supporto fisico su cui è registrata l'opera audiovisiva che si intende digitalizzare;
 - 2) eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione;
 - 3) tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalità e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;
 - 4) eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo all'opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto;
 - 5) modalità di conservazione e gestione che si intendono adottare per il materiale digitalizzato e le modalità di valorizzazione e fruizione del medesimo materiale;
 - 6) ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario nonché sul materiale digitalizzato;
 - 7) qualificazione del personale tecnico che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;
 - 8) budget del progetto, con divisione analitica dei costi per ogni tipologia di opera che si intende digitalizzare, e con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento a copertura dei costi complessivi;



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica da allegare come specificato nella modulistica, con particolare riferimento:
- 1) all'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera ovvero del materiale;
 - 2) al costo complessivo al metro ovvero al minuto della digitalizzazione.

Articolo 5

Valutazione delle richieste di contributo

1. Il contributo per la digitalizzazione è assegnato sulla base di una graduatoria dei progetti, redatta in esito alla valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La valutazione delle domande è effettuata dalla DG Cinema assegnando a ciascuna istanza un punteggio sulla base dell'esame della relazione e del progetto tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. In particolare, la valutazione è effettuata assegnando i seguenti punteggi:
 - a) alla rilevanza culturale del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo di 50 punti.
 - b) alla qualità tecnica e alla professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di digitalizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, b) ed ai parametri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino ad un massimo di 50 punti. Nella valutazione del progetto, fra gli altri parametri, si tiene conto della presenza di sottotitoli in lingue diverse dall'italiano e, ai fini di una più efficace conservazione del materiale, della realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata.
3. Il contributo è riconosciuto, secondo l'ordine nella graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura del 70 per cento del costo del progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle risorse previste per ciascun anno. Il contributo è comunque parametrato ai costi massimi di lavorazione al minuto o al metro specificati nella modulistica di cui al presente articolo. Il contributo relativo a progetti il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti contributi relativi ai progetti che seguono in graduatoria.
4. La richiesta di contributo può essere accolta anche parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un parte del materiale proposto; a tal fine, nel provvedimento di concessione del contributo, la DG Cinema dà conto della parte di materiale oggetto di finanziamento e del relativo contributo concesso.

Articolo 6

Costi eleggibili e assegnazione del contributo

1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili le voci di costo, ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione:



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto;
 - b) scansione digitale;
 - c) eventuale trattamento di *digital clean* e *color correction*;
 - d) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file.
2. Il contributo è erogato dalla DG cinema per il 50 per cento del suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo.
 3. Il saldo del contributo è erogato previa verifica, da parte della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere e del materiale al progetto tecnico presentato e previa dichiarazione, da parte della Cineteca nazionale, dell'avvenuta consegna alla stessa della copia digitalizzata in ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 7 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016.
 4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 sono subordinate alla verifica in merito alla regolarità contributiva del beneficiario.
 5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto alla specifica opera ovvero materiale cinematografico e audiovisivo, per i contributi di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano alla medesime voci di costo.

Articolo 7

Deposito presso la Cineteca nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016, una copia del materiale digitalizzato grazie al finanziamento erogato ai sensi del presente decreto deve essere consegnata alla Cineteca nazionale

Articolo 8

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

4. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la modulistica di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
(Maria Elena Boschi)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TABELLA

1. Per materiali su pellicola:
 - a) la scansione deve essere realizzata fotogramma per fotogramma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX a 10 bit o in formato TIFF a 16 bit.
 - b) le pellicole con formato inferiore ai 16mm (8mm, super8, 9,5mm) sono scansionate con risoluzione minima HD (1920 pixel in orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale);
 - c) le pellicole con formato 16mm sono scansionate con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale);
 - d) i negativi originali 35mm sono scansionati con risoluzione minima di 4K (4096 pixel in orizzontale);
 - e) i duplicati negativi e positivi e le stampe 35mm sono scansionati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale).
2. Per immagini nate su nastro magnetico analogico, il nastro dovrà essere ~~sarà~~ digitalizzato nel formato (codec) originale o, quando questo non è possibile, come file non compresso a 10 bit.